

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 10/755/JL del 20-12-89

Oggetto: Schema di d.d.l. "Modifiche ed integrazioni alla L.R.30/8/79,  
 N.61 - Istituzione del nucleo guardie giurate particolari"

Assessorato proponente	:	Personale
Previsione di spesa	:	Non quantificata
Copertura finanziaria	:	Non prevista
Vistata dal Settore Ragioneria	:	"
Osservazioni pervenute	:	"
Esaminato con l'Assessorato proponente	:	"
Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati	:	"
Articoli modificati	:	"

## R E L A Z I O N E

Questo Ufficio ha apportato allo schema di d.d.l. indicato in oggetto, alcune modifiche testuali concernenti la tecnica di redazione dei testi normativi.

Si nutrono perplessità sul contenuto complessivo del provvedimento in quanto si ritiene che taluni istituti in esso previsti debbano essere attivati nell'ambito della legge di organizzazione degli uffici stante la copiosa normativa statale di disciplina puntuale delle disposizioni e i rilievi mossi dal Governo centrale a leggi proposte da altre Regioni.

Inoltre, si evidenzia che l'art. 10 del d.d.l. in argomento attribuisce alla Giunta la potestà regolamentare che per statuto è di spettanza del Consiglio regionale.

Si rileva infine, che il provvedimento non è fornito del visto del settore Ragioneria e che a causa dell'urgenza rappresentata non si è atteso che scadesse il termine indicato in sede di coordinamento per eventuali osservazioni da parte degli altri Assessorati.

IL COORDINATORE



# REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI d.d.l.

.....

" MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ALLA L.R. 30.8.79, N. 61

- ISTITUZIONE DEL NUCLEO GUARDIE GIURATE PARTICOLARI

DELLA REGIONE PUGLIA". -



# REGIONE PUGLIA

R E L A Z I O N E

.....

PROGETTO DI d.d.l.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30.8.79, N. 61 - ISTITUZIONE DEL  
NUCLEO GUARDIE GIURATE PARTICOLARI -.

\*\*\*\*\*

Con la legge regionale 30.8.79, n. 61 la regione istituiva il Nucleo Guardie Giurate Particolari, per assicurare il servizio di portierato, custodia e vigilanza degli Uffici regionali.

La citata legge prevede che l'organico del Nucleo delle Guardie Giurate deve essere costituito da n. 60 unità.

Tale organico, sulla base della esperienza maturata in questi anni durante i quali le 60 unità, sono state utilizzate per le esigenze funzionali degli Uffici centrali in Bari, è assolutamente insufficiente a garantire il servizio di vigilanza negli Uffici regionali delle altre città capoluogo di Provincia.

La citata l.r., inoltre, dispone l'inquadramento "delle Guardie Giurate Particolari" nel 2° livello, sulla base delle declaratorie previste dalla l.r. n. 18/74. Per effetto degli ultimi contratti collettivi nazionali, lo inquadramento va effettuato nella quarta qualifica funzionale, rientrando, data la atipicità di tali mansioni, tra gli "altri servizi tecnico-operativi di competenza regionale" previsti dal 3° comma dell'art. 7 della l.r. n. 26/84.

Specificatamente l'art. 1 prevede l'articolazione del Nucleo in cinque Sezioni provinciali, una per ogni Provincia. Precisa, inoltre, che il personale da destinare Nucleo può essere sia di sesso maschile che femminile, con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

L'art. 2 individua in modo più puntuale le competenze e le attività affidate al Nucleo e le mansioni delle Guardie Giurate Particolari.

Con il 3° art. si individua la nuova dotazione organica del Nucleo elevandola dalle 60 unità previste dalla l.r. 61/79 a 120 unità suddivise per ogni Sezione provinciale.

# REGIONE PUGLIA

Il numero di unità previsto per ogni Sezione tiene conto della quantità e complessività delle strutture regionali presenti sul territorio.

Sono altresì definiti le strutture e i rapporti funzionali tra essi ricorrenti.

Con il 4° articolo si dispone in ordine agli obblighi delle Guardie Giurate Particolari e dei requisiti necessari per svolgere la mansione di Guardia Giurata Particolare.

L'art. 5 dispone l'inquadramento delle Guardie Giurate Particolari nella IV qualifica funzionale prevista dalla l.r. n. 26/84. Individua anche le procedure ed i meccanismi per consentire al personale già di ruolo lo accesso al Nucleo, mentre l'articolo 6 prevede il ricorso a pubblici concorsi, distinti su base territoriale provinciale, per la copertura dei posti eventualmente non occupati dal personale già di ruolo.

Con l'art. 7 è stato previsto l'obbligo della frequenza di apposito Corso di formazione per il personale destinato al Nucleo nonché l'obbligo per la Giunta regionale di prevedere ed organizzare, almeno una volta l'anno, corsi di aggiornamento e riqualificazione.

L'art. 8 prevede che annualmente la Giunta regionale per la copertura dei posti eventualmente vacanti deve procedere, prima di bandire i concorsi, ad interpellare il personale di ruolo.

Gli articolo 9 e 10, infine rappresentano le norme transitorie per consentire al personale già assunto ai sensi della l.r. n. 61/79 quale Guardia Giurata Particolare, di transitare nella IV q.f. e ad autorizzare la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, ad emanare un "Regolamento del Nucleo Guardie Giurate Particolari".

L' ASSESSORE

( Leonardo Br. Aprile )

# REGIONE PUGLIA

## A R T. 1

Dopo il primo comma dell'art. 1 della l.r. 30.8.79, n. 61 sono aggiunti i seguenti:

Il Nucleo di cui al precedente comma si articola in cinque Sezioni provinciali, una per ciascuna Provincia.

Il Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia espleta i servizi previsti dalla l.r. 30.8.79, n. 61, così come modificati ed integrati dalla presente legge, con personale maschile e femminile, con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

# REGIONE PUGLIA

## A R T. 2

1. L'art. 2 della L.R. 30 agosto 1979, n.61 è abrogato e sostituito dal seguente  
"Art.2 Il Nucleo Guardie Giurate Particolari

assicura di vigilanza degli Uffici, centrali e periferici della Regione, nonché degli stabilimenti, depositi e autoparchi regionali.

L'attività si esplica garantendo i seguenti servizi:

- a) vigilanza agli ingressi delle strutture regionali ivi comprese quelle con i servizi di portierato e custodia;
- b) vigilanza all'interno degli Uffici regionali;
- c) vigilanza notturna e festiva degli immobili ed altri beni regionali, così come prevista dal Regolamento;
- d) servizi di rappresentanza.

Con provvedimento della Giunta regionale può essere affidato, in via saltuaria, al Nucleo Guardie Giurate Particolari o alle Sezioni Provinciali di cui al precedente art. 1 l'esercizio di ogni altro compito che richiede particolari garanzie di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari non può, in nessun caso, essere utilizzato in compiti diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione dei casi e con le modalità di cui al comma precedente.

# REGIONE PUGLIA

7

cedente!!

# REGIONE PUGLIA

## A R T. 3

1. L'art.3 della L.R. 30 agosto 1979, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Art.3 L'organico del Nucleo Guardie Giurate

Particolari è di 120 unità, così suddivise  
per ogni Sezione:

SEZIONE DI BARI	n. 60	Unità
" " BRINDISI	n. 12	"
" " FOGGIA	n. 16	"
" " LECCE	n. 18	"
" " TARANTO	n. 14	"

La responsabilità del Nucleo è affidata a dipendente regionale appartenente alla 1<sup>a</sup> qualifica funzionale dirigenziale che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Ogni Sezione provinciale è inserita nell'Ufficio provinciale Economato e costituisce unità organizzativa complessa nello ambito del Nucleo. La responsabilità è affidata a dipendente regionale appartenente alla VIII q.f., che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Le unità complesse possono articolarsi in unità semplici.

R E G I O N E P U G L I A

ART. 3 bis

L'art. 4 della L.R. 30 agosto 1979, n. 61 è abrogato.

# REGIONE PUGLIA

## A R T. 4

Il 2° comma dell'art. 5 della l.r. 30.8.79, N. 61 è abrogato e sostituito dai seguenti:

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari ha diritto al le uniformi ed ai capi di vestiario secondo le disposizioni previste dalla l. r. 17.7.79, n. 43.

E' fatto divieto alle Guardie Giurate Particolari di essere in servizio senza uniforme, salvo casi eccezionali e previa disposizione scritta del dirigente del Nucleo.

Il Personale da assumere per concorso, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta;
- c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di vigilanza;
- d) titolo di studio di scuola media dell'obbligo.

# REGIONE PUGLIA

11

## A R T. 5

1. L'art. 6 della L.R. 30 agosto 1979, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:  
"Art. 6 Le Guardie Giurate Particolari sono inquadrare nella IV qualifica funzionale di cui alla l.r. 9.5.84, n. 26.

Il personale assunto con la l.r. n. 61/79, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, può presentare istanza di assegnazione ad una delle Sezioni Provinciali del Nucleo Guardie Giurate Particolari. Nel caso che nel caso che il numero degli aspiranti è maggiore dei posti previsti, la Giunta regionale procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri: luogo di residenza, anzianità di servizio e situazione di famiglia.

Per i posti ancora vacanti in ciascuna Sezione Provinciale il personale regionale appartenente alla II, III e IV qualifica funzionale, in possesso del requisito di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di vigilanza, può chiedere l'inserimento nel Nucleo e la attribuzione del profilo di Guardia Giurata Particolare.

A tal fine gli interessati devono presentare istanza scritta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, va trasmessa al Settore Personale, con plico raccomandato.

Se il numero delle domande è superiore ai posti da attribuire, sarà data preferenza prioritariamente a chi ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri, nella Pubblica Sicurezza, nella Guar

# REGIONE PUGLIA

12

dia di Finanza, nei Vigili Urbani e nel Corpo degli Agenti di Custodia, e successivamente in base all'anzianità di servizio.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto agli organici di ciascuna Sezione, la Giunta regionale è autorizzata a bandire pubblici concorsi su base provinciale.

# REGIONE PUGLIA

## A R T. 6 bis

Il personale destinato al Nucleo Guar  
die Giurate Particolari frequenta apposito  
Corso di formazione predisposto dalla Giun  
ta Regionale, che può avvalersi di istitu-  
ti specializzati, tramite convenzioni.

La Giunta regionale, inoltre, è impe-  
gnata ad organizzare almeno annualmente cor-  
si di aggiornamento e riqualificazione pro-  
fessionale del personale appartenente al Nu  
cleo.

# REGIONE PUGLIA

14

## A R T. 6 ter

Per gli anni successivi, in caso di vacanza dei posti previsti quale dotazione organica dalla presente legge, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, prima di procedere al reclutamento mediante pubblico Concorso, deve invitare il personale regionale appartenente alla II, III e IV qualifica funzionale ed in possesso del requisito dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Vigilanza a presentare domanda per essere impiegato nel Nucleo.

# REGIONE PUGLIA

## NORME TRANSITORIE

### ART. 6. quatter

Le Guardie Giurate Particolari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già inquadrati nel ruolo regionale alla II qualifica funzionale ai sensi della l.r. 30.8.79, n. 61 sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, ai sensi del precedente art. 6.

Il reinquadramento, ai fini giuridici decorre dalla data di assunzione, e ai fini economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al primo comma compete, dalla data di effettiva presa di servizio, l'indennità di cui alla lettera i), primo comma, dell'art. 30 della legge regionale 9 Maggio 1984, n. 26, così come modificata dalla lettera g) dell'art. 33 della l. r. 13 Aprile 1988, n. 13.

Il personale di cui al primo comma che intende svolgere mansioni di portierato e/o custodia deve inoltrare istanza scritta al Presidente della Giunta regionale dichiarando di rinunciare espressamente ai benefici previsti dalla presente legge, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale, sulla base delle istanze presentate, procede con proprio atto ad escludere il personale di cui al com

# REGIONE PUGLIA

16

ma precedente dal Nucleo Guardie Giurate Particolari entro il limite del 20% dell'organico previsto dalla l.r. n. 61/79. Nel caso in cui il numero delle istanze è superiore al 20% la Giunta procede alla selezione sulla base dei seguenti criteri: anzianità di servizio, nucleo familiare, età.

Il personale escluso dal nucleo rimane in quadrato alla seconda qualifica funzionale.

# REGIONE PUGLIA

17

## A R T. 6 quinquies

La Giunta regionale è autorizzata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS. aziendali maggiormente rappresentative, ad approvare il regolamento del Nucleo Guardie Giurate Particolari.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 3-1-90